



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 193/2021

del 9 luglio 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/321]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/412 della Commissione, dell'8 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 per quanto riguarda il riesame della sospensione dell'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/420 della Commissione, del 9 marzo 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 della Commissione relativo all'autorizzazione degli estratti ricchi di luteina e degli estratti di luteina/zeaxantina da *Tagetes erecta* come additivi per mangimi destinati al pollame (ad eccezione dei tacchini) da ingrasso e allevato per la produzione di uova e a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione, del 9 marzo 2021, relativo all'autorizzazione di una tintura di *Artemisia vulgaris* L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 della Commissione, del 9 marzo 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione: Lactosan GmbH & Co KG) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/426 della Commissione, del 10 marzo 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda l'autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di zenzero estratto da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell'oleoresina di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/505 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al diniego di autorizzazione dell'acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale dei conservanti ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/506 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo all'autorizzazione del metantiolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GUL 81 del 9.3.2021, pag. 30.

⁽²⁾ GUL 83 del 10.3.2021, pag. 16.

⁽³⁾ GUL 83 del 10.3.2021, pag. 21.

⁽⁴⁾ GUL 83 del 10.3.2021, pag. 25.

⁽⁵⁾ GUL 84 dell'11.3.2021, pag. 18.

⁽⁶⁾ GUL 100 del 23.3.2021, pag. 3.

⁽⁷⁾ GUL 102 del 24.3.2021, pag. 1.

⁽⁸⁾ GUL 102 del 24.3.2021, pag. 4.

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/507 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del cloridrato di piridossina (vitamina B6) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/508 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e che abroga il regolamento (UE) n. 170/2011 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, relativo all'autorizzazione dell'estratto di curcuma, dell'olio di curcuma e dell'oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani ⁽¹¹⁾.
- (12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/507 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 della Commissione ⁽¹²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (13) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/508 abroga il regolamento (UE) n. 170/2011 della Commissione ⁽¹³⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (14) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (15) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. al punto 2zw (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

”- **32021 R 0426**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/426 della Commissione, del 10 marzo 2021 (GU L 84 dell'11.3.2021, pag. 18)”;
2. al punto 218 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

”, modificato da:

— **32021 R 0412**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/412 della Commissione, dell'8 marzo 2021 (GU L 81 del 9.3.2021, pag. 30)”;
3. al punto 353 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

”, modificato da:

— **32021 R 0420**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/420 della Commissione, del 9 marzo 2021 (GU L 83 del 10.3.2021, pag. 16)”;

⁽⁹⁾ GU L 102 del 24.3.2021, pag. 8.

⁽¹⁰⁾ GU L 102 del 24.3.2021, pag. 11.

⁽¹¹⁾ GU L 111 del 31.3.2021, pag. 3.

⁽¹²⁾ GU L 138 del 26.5.2011, pag. 40.

⁽¹³⁾ GU L 49 del 24.2.2011, pag. 8.

4. dopo il punto 398 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/367 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
- "399. **32021 R 0421**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione, del 9 marzo 2021, relativo all'autorizzazione di una tintura di *Artemisia vulgaris* L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 83 del 10.3.2021, pag. 21)
400. **32021 R 0422**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 della Commissione, del 9 marzo 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione: Lactosan GmbH & Co KG) (GU L 83 del 10.3.2021, pag. 25)
401. **32021 R 0485**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di zenzero estratto da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell'oleoresina di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (GU L 100 del 23.3.2021, pag. 3)
402. **32021 R 0505**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/505 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al diniego di autorizzazione dell'acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale dei conservanti (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 1)
403. **32021 R 0506**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/506 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo all'autorizzazione del metantiolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 4)
404. **32021 R 0507**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/507 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del cloridrato di piridossina (vitamina B6) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 8)
405. **32021 R 0508**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/508 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e che abroga il regolamento (UE) n. 170/2011 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 11)
406. **32021 R 0551**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, relativo all'autorizzazione dell'estratto di curcuma, dell'olio di curcuma e dell'oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (GU L 111 del 31.3.2021, pag. 3)";
5. il testo dei punti 2zf (Regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 della Commissione) e 2t (Regolamento (UE) n. 170/2011 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/412, (UE) 2021/420, (UE) 2021/421, (UE) 2021/422, (UE) 2021/426, (UE) 2021/485, (UE) 2021/505, (UE) 2021/506, (UE) 2021/507, (UE) 2021/508 e (UE) 2021/551 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf EINAR FIFE
